

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ



STATUTO

Approvato con provvedimento Consiliare n. 29 in data 05/10/2001
Integrato con provvedimento Consiliare n. 3 in data 27/02/2002
Modificato con provvedimento Consiliare n. 18 in data 25/05/2005
Modificato con provvedimento Consiliare n. 4 in data 21/02/2008
Modificato con provvedimento Consiliare n. 9 in data 06/04/2010
Aggiornato con provvedimento Consiliare n. 31 in data 16/06/2011
Modificato con provvedimento Consiliare n. 8 in data 25/03/2015
Modificato con provvedimento Consiliare n. 40 in data 02/07/2015
Modificato con provvedimento Consiliare n. 9 in data 26/05/2020
Modificato con provvedimento Consiliare n. 45 in data 30/11/2020
Modificato con provvedimento Consiliare n. 15 in data 29/07/2025

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Fonti

Articolo 2 Principi fondamentali

Articolo 3 Finalità

Articolo 4 Programmazione e cooperazione

Articolo 5 Territorio

Articolo 6 Sede

Articolo 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

Articolo 8 Lingua francese e franco-provenzale

Articolo 9 Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 10 Organi

Articolo 11 Consiglio comunale

Articolo 12 Competenze del Consiglio comunale

Articolo 13 Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

Articolo 14 Funzionamento del Consiglio comunale

Articolo 15 Consiglieri

Articolo 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 17 Gruppi consiliari

Articolo 18 Commissioni consiliari

Articolo 19 Giunta comunale

Articolo 20 Nomina dei componenti della Giunta Comunale, cariche e cessazioni

Articolo 21 Competenze della Giunta

Articolo 22 (Abrogato)

Articolo 23 Funzionamento della Giunta

Articolo 24 Sindaco

Articolo 25 Competenze amministrative

Articolo 26 Competenze di vigilanza del Sindaco

Articolo 27 Ordinanze del Sindaco

Articolo 28 ViceSindaco

Articolo 29 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del ViceSindaco.

Articolo 30 Delegati del Sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

Articolo 31 Segretario comunale ed uffici.

Articolo 32 Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

Articolo 33 Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

Articolo 34 Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

Articolo 35 Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

Articolo 36 Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 37 Struttura degli uffici

Articolo 38 Personale

Articolo 39 Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

Articolo 40 Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 41 Principi di ordinamento finanziario-contabile

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 42 Cooperazione

Articolo 43 Comunità montane-Unités des Communes valdôtaines

Articolo 44 Consorzerie

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 45 Partecipazione popolare

Articolo 46 Assemblee consultive

Articolo 47 Interventi nei procedimenti

Articolo 48 Istanze

Articolo 49 Petizioni

Articolo 50 Proposte

Articolo 51 Associazioni

Articolo 52 Partecipazione a commissioni

Articolo 53 Referendum

Articolo 54 Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni

Articolo 55 Effetti dei referendum propositivi e consultivi

Articolo 56 Accesso

Articolo 57 Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 58 Statuto e sue modifiche

Articolo 59 Regolamenti

Articolo 59 bis Difensore civico

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 Norme transitorie

Articolo 61 Norme finali

ALLEGATO A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di Champdepraz rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
2. Il Comune di Champdepraz gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza regionale. È titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, la Unité des Communes Valdôtaines d'appartenenza e gli altri Comuni.
4. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
5. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e degli usi e costumi locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dal suo ambito territoriale.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Articolo 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, di complementarietà e, limitatamente alla regione, di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la

maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.

4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Articolo 5

Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate:

Barbustel
Blanchet
Boden
Capiron
Capoluogo
Chantonnet
Covarey
Crestaz
Dialley
Füsse
Gettaz-des-Allemands
Hérin
La Fabrique
La Ville
Le Cugnon
Les Sales
Losson
Viéring

costituiscono la circoscrizione del Comune.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 48.149 e confina con i comuni di Verrès, Issogne, Champorcher, Fénis, Chambave, Pontey, Chatillon e Montjovet.

Articolo 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Frazione Capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini. La "Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati" di cui alla l.r. 6/2014 e relativa all'ambito ottimale di cui alla legge regionale medesima individua in apposito articolo la sede di servizio degli uffici unici comunali associati.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Articolo 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Champdepraz nonché con lo stemma approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/10/1990 (n. 65980 – 26/11/1990), registrato alla Corte dei Conti in data 30/11/1990 Reg. n. 15 Presidenza Fog. N. 227, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sbu A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/10/1990 (n. 65980 – 26/11/1990), registrato alla Corte dei Conti in data 30/11/1990 Reg. n. 15 Presidenza Fog. N. 227, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Articolo 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua italiana e/o in lingua francese.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, ai fini della verbalizzazione, o di un membro dell'assemblea.

Articolo 9

Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 61/1976.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 10

Organi di direzione politica

1. Sono organi di direzione politico-amministrativa del Comune il Consiglio, la Giunta Comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il ViceSindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.
3. E' organismo di direzione politica convenzionato la conferenza dei Sindaci dell'Ambito ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali ai sensi della l.r. 6/2014.

Articolo 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale che operano con le modalità previste da apposito regolamento interno.

Articolo 12

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'Articolo 21 c. 2 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del Consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) la nomina della Giunta;
 - b) i regolamenti comunali con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
 - d) i piani finanziari ed i progetti preliminari di opere pubbliche, il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 50.000,00.
 - e) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli eventuali organismi di decentramento e di partecipazione;
 - g) la partecipazione a società di capitali;

- h) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
- i) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- j) la determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie;
- k) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta non previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio;
- l) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'Articolo 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- m) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- o) (abrogato);
- p) la delega di funzioni alla Unité des Communes Valdôtaines d'appartenenza;
- q) la nomina della commissione edilizia di cui un membro tecnico proposto dalle minoranze;
- r) gli statuti delle aziende speciali;
- s) i pareri sugli statuti delle consorterie;
- t) il trasferimento della sede comunale

Articolo 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate il entro il mese di aprile, o comunque secondo il termine di cui alla legge, per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto congiuntamente all'avviso di convocazione secondo i termini e le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio comunale. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, secondo i termini e le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio comunale.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di un numero pari ad un terzo dei consiglieri o del 20 % degli elettori.
6. Nel caso in cui un terzo dei consiglieri assegnati o il 20% degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

7. Il Sindaco non è obbligato a riunire il Consiglio entro il termine di cui al comma 6 qualora l'istanza riguardi una materia non riservata alla competenza di tale organo; in questo caso, l'istanza viene inserita all'ordine del giorno della prima adunanza successiva.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla Legge o dallo Statuto, un apposito Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza. Nel caso in cui la proposta della maggioranza o delle minoranze, dopo due votazioni consecutive, non raggiunga la rispettiva maggioranza assoluta, la votazione è rinviata ad una successiva adunanza del Consiglio Comunale da tenersi comunque nei 30 giorni successivi. In tale seconda adunanza Consiliare, nel caso in cui la proposta della maggioranza o delle minoranze, dopo due votazioni consecutive, non raggiunga la rispettiva maggioranza assoluta, con successiva e terza votazione, la maggioranza assoluta verrà determinata dal voto congiunto delle minoranze e della maggioranza, e sul o sui nominativi proposti rispettivamente dalle minoranze o dalla maggioranza.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

6. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
7. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vice Sindaco. In caso di assenza anche del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
8. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Articolo 15

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Articolo 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale secondo i termini e le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio comunale o da altri atti comunali, dei documenti relativi alle questioni stesse.
5. Il Sindaco ha la facoltà di affidare ad uno o più consiglieri incarichi per materia o gruppi di materie, senza firma di delega.

Articolo 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il ViceSindaco.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti e/o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta o del Sindaco, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Articolo 19

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi e nel rispetto della separazione fra compiti di natura politica e compiti di natura gestionale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Articolo 20

Nomina dei componenti della Giunta comunale, cariche e cessazioni

- 1 Il sindaco e il vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta
- 2 La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori definito in forza di legge. Qualora le disposizioni normative nel tempo vigenti prevedano la possibilità di nominare ulteriori assessori, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, l'atto di nomina dovrà essere corredato da specifica attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria.
- 3 I componenti della Giunta, ad eccezione del Vicesindaco, dopo la proclamazione degli eletti sono nominati, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva altresì gli indirizzi generali di governo.
- 4 La nomina deve essere comunicata all'interessato con mezzi adeguati normativamente e deve essere formalmente accettata dall'interessato con modalità di pari tenore.
- 5 Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Resta fatta salva la facoltà di ogni consigliere di chiedere che il Consiglio comunale dibatta entro 30 giorni sulla sua posizione preventivamente all'eventuale deposito al protocollo della nota di dimissioni, per la quale cosa trova applicazione il primo periodo del presente comma.
- 6 Le remissioni al Sindaco delle deleghe assessorili da parte di un Assessore, indirizzate al Sindaco e al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Resta fatta salva la facoltà di ogni assessore di chiedere che la Giunta comunale dibatta entro 30 giorni sulla sua posizione preventivamente all'eventuale deposito al protocollo della nota di dimissioni, per la quale cosa trova applicazione il primo periodo del presente comma.
- 7 Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria Comunale, con le modalità di votazione espressa in forma palese.
- 8 All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco

Articolo 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario comunale, degli altri Dirigenti e dei Responsabili dei servizi, ai sensi della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

2 bis. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti ed i criteri cui devono attenersi il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo Statuto.

3. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
- c) approva progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, nonché di progetti preliminari i cui importi a base d'asta siano inferiori a € 50.000,00;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, determinando l'ammontare dei trasferimenti, qualora non rientrino nella competenza degli organi amministrativi;
- f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- g) provvede alla nomina dei componenti della commissione dei concorsi, congiuntamente con il Segretario comunale;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- j) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- k) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- l) approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.;
- m) determinazione delle tariffe, aliquote, canoni;
- n) proposta di denominazione delle vie e delle piazze.

4. Ai sensi dell'Articolo 46, comma 5, della legge regionale 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa, ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'Articolo 46, comma 3 della legge stessa.

Articolo 22 (abrogato)

Articolo 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vice Sindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti; qualora, durante la votazione di un provvedimento, si verificasse una situazione di parità di voti, al fine di evitare lo stallo decisionale dell'organo, al voto del Sindaco è attribuito un "valore maggiore" rispetto a quello degli assessori.

Articolo 24

Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Quando assume le sue funzioni il Sindaco presta giuramento pronunciando la seguente formula *"Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."*
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 25

Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - a bis) rappresenta il Comune in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata della funzioni comunali di cui alla l.r. 6/2014;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;

- c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori;
- e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
- f) concorre alla nomina e revoca del Segretario comunale secondo le proprie competenze in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata della funzioni comunali di cui alla l.r. 6/2014;
- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- j) può delegare propri poteri ed attribuzioni ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
- m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'Articolo 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- o) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nel caso in cui non esistano figure di qualifica dirigenziale nel Comune o negli enti eventualmente convenzionati con lo stesso, attraverso le forme di collaborazione di cui alla Parte IV, Titolo I, della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54, per l'esercizio in forma associata delle predette funzioni comunali;
- p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- q) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'Articolo 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- t) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;

- u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - v) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - w) in caso di assenza di altre figure professionali di qualifica dirigenziale, stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, ordinanze e determine.

Articolo 26

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società partecipate tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 27

Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del ViceSindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Articolo 28

ViceSindaco

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, il Vice Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale, assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'articolo 24 comma 2.
3. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vice Sindaco.

Articolo 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del ViceSindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del ViceSindaco si applica la legge regionale.

Articolo 30

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare agli assessori, anche in via temporanea, funzioni proprie con suo provvedimento.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva.

TITOLO III

UFFICI DEL COMUNE

Articolo 31

Segretario comunale ed uffici.

1. Il Comune di Champdepraz ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale; l'incarico di segretario è svolto a favore dei Comuni convenzionati nell'ambito ottimale ai sensi della l.r. 6/2014 e le relative nomina e revoca sono conferiti con provvedimento del Sindaco del Comune che

assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali; trova applicazione per tutto quanto necessario la L.R. 10/2015.

2. Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario comunale roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Articolo 32

Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto; ai sensi della l.r 10/2015, il Comune – in accordo con gli Enti convenzionati per l'esercizio in forma associata delle funzioni - adotta apposito regolamento per disciplinare la ripartizione delle competenze tra i segretari quando il loro numero sia pari a due, prevedendo anche criteri e modalità per l'attribuzione a uno di essi di funzioni di coordinamento.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) assunzione provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, attraverso la gestione delle quote di bilancio assegnate nei centri di responsabilità di spesa per l'acquisizione dei fattori produttivi;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) presidenza delle commissioni di gara;

- j) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- k) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale.

Articolo 33

Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi inoltre esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
3. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile, nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
5. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Articolo 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35

Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

1. Fermo quanto previsto dal regolamento eventualmente adottato ai sensi dell'art. 32, comma 1, il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. (abrogato)
3. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

Articolo 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di gestione amministrativa;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra lgi uffici;
 - f) avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, mirando ad un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

Articolo 37

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici (anche in forma di uffici unici comunali associati) o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità. Con apposito regolamento viene disciplinato l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e vengono altresì stabiliti i criteri e le modalità di nomina e di revoca dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, secondo i principi stabiliti dalle Leggi Regionali.

Articolo 38

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 39

Albo pretorio

1. La pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti avviene mediante l'utilizzo dell'albo pretorio on line incardinato nel sito istituzionale dell'Ente.
2. La giunta comunale identifica spazi idonei nelle frazioni che compongono il comune per la pubblicità degli atti di cui al comma precedente.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e le facilità di lettura degli atti esposti.

TITOLO IV

SERVIZI

Articolo 40

Forme di gestione

1. il comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione;
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti;
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 41

Principi di ordinamento finanziario-contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Il Comune di Champdepraz, tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento dei propri atti e dei propri regolamenti, in materia di tributi locali, ai principi dello "Statuto del Contribuente".

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 42

Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Articolo 43

Unités des Communes valdôtaines

1. Il Comune di Champdepraz fa parte dell'Unité de Communes Valdôtaines Evançon istituita con D.p.g.r. n. 481 del 03/12/2014.
2. Il Sindaco partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
3. La l.r. n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
4. L'Unité des Communes Valdôtaines Evançon s'intenderà costituita dalla data di elezione del suo presidente ai sensi della l.r. n. 6/2014.

Articolo 44

Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'Articolo 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'Articolo 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel territorio del Comune.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 45

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o domiciliati sul territorio comunale.

Articolo 46

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri oppure dal 20% degli elettori, entro 45 giorni.
3. In merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea consultiva gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli Istituti di partecipazione popolare, in tale caso, disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Articolo 47

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla l.r. 19/2007;
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Articolo 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza
5. sono irricevibili le petizioni che riguardano l'istituzione e la regolamentazione di tributi e imposte comunali, di tariffe per servizi comunali o inerenti questioni e materie non di competenza comunali o che siano tassativamente regolate dalla legge.

Articolo 50

Proposte

1. Il 20% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Articolo 51

Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Articolo 52

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Articolo 53

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% più uno dei consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
10. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
11. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Articolo 54

Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum da parte del 30% degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare al Segretario Comunale copia del quesito referendario proposto. Di tale iniziativa referendaria è dato annuncio alla popolazione mediante pubblicazione, a cura del Segretario Comunale, di apposito avviso all'Albo Pretorio Comunale.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata il quesito referendario proposto.

3. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura di almeno uno dei promotori al Segretario Comunale, il quale li autentica apponendo ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli autenticati. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme debbono essere autenticate da un notaio, dal Segretario Comunale o da un dipendente incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. La presentazione delle firme deve essere fatta alla Segreteria comunale entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di autenticazione dei fogli da parte del Segretario Comunale ai sensi del comma 3.
6. Il deposito presso la Segreteria comunale dei fogli contenenti le firme, pari ad almeno il 30% degli elettori, costituisce la richiesta di referendum, sulla quale si esprimerà il Consiglio Comunale ai sensi dell'Articolo 53, comma 4 dello Statuto.

Articolo 55

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Articolo 56

Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa di settore ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Articolo 57

Informazione

1. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti ai cittadini.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 58

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'Articolo 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53, 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Articolo 59

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'Articolo 50.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53, 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti dopo l'adozione da parte dell'Organo competente sono pubblicati nell'albo del Comune per la durata di quindici giorni.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 59 bis

Difensore civico

1. L'Ufficio di Difensore civico può essere istituito a livello comunale solo laddove non sia esercitato in modo convenzionato, come di prassi è.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Articolo 61

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA



Allegato sub A

- **STEMMA:** interzato calzato curvato: nel primo, di argenteo, alla ruota dentata, di nero, accompagnata in punta dalla fascia diminuita, ondata, di azzurro; nel secondo, di nero al leone d'argenteo, coronato con corona all'antica di cinque punte, d'oro; nel terzo, di rosso, ai due picconi d'oro, con la parte appuntita volta a destra, posti a piombo e ordinati in sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.

ALLEGATO B

BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE



Allegato sub B

- **GONFALONE:** drappo partito di rosso e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.